CAMERA DEI DEPUTATI N. 2117

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 23 dicembre 1987

Estensione ad alcune categorie di militari del riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1948, n. 1054, è stata estesa ai combattenti della seconda guerra mondiale, la medaglia di benemerenza istituita con regio decreto 24 maggio 1923, n. 1163, a favore dei volontari di guerra del 1915-1918.

Entrambi i decreti hanno preso in considerazione soltanto coloro che non avendo obblighi militari, avevano chiesto di essere incorporati ed avevano raggiunto la zona delle operazioni.

Sono stati cioè completamente ignorati i militari che, trovandosi nelle retrovie o lontano dalle zone di operazioni (ad esempio in zona di occupazione), con rischi e disagi infinitamente minori, hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento a reparti dislocati in zona di operazioni, in modo particolare, fuori dei confini d'Italia.

Per questi militari, ufficiali, sottufficiali graduati e soldati (per la verità non molto numerosi), sarebbe giusto dare un riconoscimento tangibile, estendendo loro la qualifica e medaglia di volontario della seconda guerra mondiale.

In fondo si tratta di un riconoscimento puramente morale, non comportando alcun soprassoldo. Dimostrerebbe però la gratitudine della patria verso i figli migliori, che hanno dato prova di coraggio e spiccato senso del dovere.

Onorevoli colleghi, siamo certi che questa proposta per la quale non occorre un impegno finanziario, dato il ristretto numero di volontari (qualche migliaio) ed il bassissimo valore commerciale della medaglia, sarà presa da voi in seria considerazione e quindi approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La qualifica e la medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita con il regio decreto 24 maggio 1923, n. 1163, per i combattenti della guerra italo-austriaca del 1915-1918, estesa ai combattenti della seconda guerra mondiale con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1948, n. 1054, è estesa ai combattenti della guerra 1940-1945 che, essendo già alle armi ma dislocati fuori delle zone di operazioni, abbiano presentato domanda e ottenuto il trasferimento a reparto dislocato in zone d'operazioni, partecipando con onore alle operazioni a contatto con il nemico e si trovino in una delle seguenti categorie:

a) abbiano conseguito ricompensa al valor militare;

b) abbiano conseguito promozione o avanzamento per merito di guerra;

c) abbiano fatto parte di reparti decorati al valor militare;

d) siano feriti, mutilati o invalidi di guerra;

e) abbiano conseguito la croce al merito di guerra.

ART. 2.

1. Sono confermate le esclusioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1948, n. 1054.

ART. 3.

1. Gli interessati devono presentare domanda al Comando del distretto militare di residenza, elencando i titoli posseduti che possono dar diritto alla concessione.

ART. 4.

1. La concessione può essere richiesta in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.